

Codice A1504D

D.D. 26 novembre 2025, n. 702

Corsi di operatore socio-sanitario: approvazione delle Linee Guida sul riconoscimento dei crediti in ingresso, la selezione e gli esami, integrate con casistica ex DGR 36-932/2025/XII del 24/03/2025.



ATTO DD 702/A1504D/2025

DEL 26/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500B - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, FORMAZIONE E LAVORO

A1504D - Standard formativi e orientamento permanente

OGGETTO: Corsi di operatore socio-sanitario: approvazione delle Linee Guida sul riconoscimento dei crediti in ingresso, la selezione e gli esami, integrate con casistica ex DGR 36-932/2025/XII del 24/03/2025.

Premesso che

la Regione Piemonte ha dedicato storicamente una particolare attenzione al riconoscimento dei crediti in ingresso per i corsi di formazione professionale per operatore socio sanitario definendo, con il contributo della Commissione tecnica per i servizi socio-sanitari, indicazioni in materia, riportate in un documento dedicato e approvato dal Settore Standard formativi e Orientamento permanente;

detto documento, denominato “Linee Guida per il riconoscimento dei crediti in ingresso per i corsi di operatore socio-sanitario”, è stato aggiornato periodicamente in ragione delle evoluzioni normative che hanno interessato sia questo profilo professionale che i profili relativi alla medesima area professionale;

che il periodo emergenziale da Covid -19 ha reso necessaria l'adozione di provvedimenti di carattere straordinario ed urgente per arginare la carenza di personale qualificato OSS soprattutto nelle RSA;

che con le D.G.R. 20 marzo 2020, n. 4-1141 e D.G.R. 29 aprile 2022, n. 20-4955 la Regione Piemonte ha consentito pertanto l'assunzione di personale nelle strutture residenziali e semi-residenziali, anche se non in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario e ha stabilito che il periodo lavorativo svolto possa essere valutato quale credito formativo ai fini dell'ottenimento della qualifica di OSS;

che il mantenimento in servizio del personale assunto senza qualifica ai sensi delle citate D.G.R. è la frequenza ad un corso di formazione professionale per operatore socio sanitario e il conseguimento

della qualifica entro il 31.12.2025;

in coerenza con le modifiche normative richiamate, le Linee Guida per il riconoscimento dei crediti nei corsi di operatore socio-sanitario sono state aggiornate con d.d. 531/A1504C/2022 del 30 settembre 2022 e, in particolare, integrate con la casistica dei crediti maturati con attività lavorativa secondo quanto previsto dalla D.G.R. 4-1141 del 20 marzo 2020 e s.m.i.

Dato atto

che il permanere dell'estrema difficoltà a reperire figure con qualifica di OSS, le disposizioni di deroga sono state ulteriormente prorogate con DGR 28-7934/2023/XI del 18 dicembre 2023 e DGR 36-932/2025/XII del 24/03/2025 recante *“Criteri e disposizioni per l'applicazione di deroghe temporanee finalizzate a garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori e per pazienti psichiatrici”*;

Inoltre che, con DGR 5-1455/2025/XII *“Legge n. 43/2006, articolo 1, comma 2. Legge regionale n. 32/2023, articoli 25 e 56. DPCM 25 marzo 2025, di recepimento dell'Accordo del 3 ottobre 2024, come modificato dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR). Approvazione della Disciplina del profilo professionale dell'Operatore socio sanitario. Revoca della D.G.R. n. 46-5662 del 25 marzo 2002”*, la Regione Piemonte ha recepito il nuovo standard professionale e formativo dell'OSS e la disciplina dei corsi;

Considerato

che l'evoluzione normativa ha reso necessario un aggiornamento delle indicazioni sul riconoscimento dei crediti, per garantire una gestione omogenea dei corsi;

Pertanto di effettuare un ulteriore aggiornamento delle Linee Guida in oggetto, raccogliendo inoltre in un unico atto anche le indicazioni relative ai titoli ritenuti equivalenti all'ADEST, di cui alla D.D. 2 dicembre 2015, n. 966 *“Riconoscimento crediti di qualifiche equivalenti alla qualifica professionale ADEST rilasciati da altre regioni”* e di procedere alla sua revoca;

Ritenuto necessario

Approvare l'allegato A *“Linee guida sul riconoscimento dei crediti in ingresso e indicazioni specifiche sulla selezione in ingresso e sugli esami per i corsi di operatore socio-sanitario. Aggiornamento 2025”* quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Revocare la D.D. 2 dicembre 2015, n. 966 *“Riconoscimento crediti di qualifiche equivalenti alla qualifica professionale ADEST rilasciati da altre regioni”* e di procedere alla sua revoca;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, della DGR 38-6152 del 2 dicembre 2022, del d.lgs. n. 118/2011 e della DGR n. 43-3529 del 9 luglio 2021;

Tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008;
- l'art. 56 della l.r. 24 novembre 2023, n. 32 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro";

DETERMINA

- di approvare l'allegato A "Linee guida sul riconoscimento dei crediti, la selezione e gli esami per i corsi di operatore socio-sanitario. Aggiornamento 2025" quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di dare atto che il presente provvedimento si applica ai corsi che partiranno successivamente alla data di pubblicazione sul BUR;

La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1504D - Standard formativi e orientamento
permanente)
Firmato digitalmente da Nadia Cordero

Allegato



*Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro
Settore Standard Formativi e Orientamento permanente*

ALLEGATO A

LINEE GUIDA SUL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI, LA SELEZIONE E GLI ESAMI PER I CORSI DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO. AGGIORNAMENTO 2025.

PREMESSA

Come noto, al fine di far fronte alla grave situazione creatasi nelle strutture residenziali e semiresidenziali del Piemonte in seguito alla pandemia da COVID-19, la Regione, con le Deliberazioni n. 4-1141/2020, n. 20-4955/22 e n. 28-7934/2023/XI aveva temporaneamente consentito, fino a nuove disposizioni, di garantire l'attività e la continuità nell'assistenza, in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore prevedendo l'assunzione di personale privo di titolo OSS a determinate condizioni.

Dato il permanere dell'estrema difficoltà a reperire figure con qualifica di OSS, le disposizioni di deroga sono state ulteriormente prorogate con **DGR 36-932/2025/XII del 24/03/2025** "*Criteri e disposizioni per l'applicazione di deroghe temporanee finalizzate a garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori e per pazienti psichiatrici*".

L'evoluzione normativa, la ricognizione effettuata presso le altre Regioni e l'esperienza dei corsi OSS realizzati, hanno reso necessario aggiornare indicazioni per la gestione omogenea dei corsi.

Il presente documento rappresenta pertanto un adeguamento delle precedenti indicazioni sul riconoscimento dei **crediti** ed è inoltre **integrato con aggiornamenti sui crediti, mentre conferma le indicazioni su esami finali** per i percorsi relativi al profilo professionale di Operatore Socio-Sanitario, i **casi di esonero dalla selezione d'ingresso** e il richiamo alla disciplina regionale vigente sulla **verifica dei requisiti per l'accesso alla formazione regolamentata**. La struttura del documento prevede 5 sezioni:

1. Riconoscimento dei crediti in ambito formale
2. Riconoscimento dei crediti in ambito non formale e informale
3. Indicazioni specifiche su esami finali
4. Casi di esonero dalla selezione d'ingresso
5. Verifica dei requisiti di accesso alla formazione regolamentata

Al fine di rispondere a esigenze di chiarezza e leggibilità, nel presente documento viene utilizzato il maschile inclusivo, come previsto dalle "Linee guida del Consiglio regionale del Piemonte per l'uso del linguaggio di genere": i termini maschili usati in questo testo si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

1. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN AMBITO FORMALE – CORSI AMMISSIBILI

1.1 CRITERI GENERALI

Sono riconoscibili come credito formativo i percorsi O.S.S. svolti parzialmente, autorizzati, (riconosciuti o finanziati) dagli enti preposti (Regione Piemonte e Province piemontesi) o autorizzati da altre Regioni ai sensi della normativa nazionale vigente relativa al profilo O.S.S.

Se il candidato è in possesso di tutte le competenze del profilo professionale e viene ammesso a sostenere l'esame di qualifica, l'agenzia sede d'esame dovrà comunque prevedere per il candidato un periodo di frequenza pari almeno alle ore previste per l'esame stesso.

Il superamento della **selezione in ingresso** è obbligatorio anche in presenza di attestazioni di frequenza a percorsi già svolti parzialmente, **salvo i casi di esonero di cui al paragrafo 4 del presente documento.**

L'ente erogatore del corso ha l'obbligo di informare i candidati che ne hanno diritto sulla possibilità di richiedere il riconoscimento del credito formativo.

Il candidato, sulla base delle sue condizioni e prospettive occupazionali, ha facoltà di rinunciare formalmente al credito formativo a favore della frequenza di tutta la durata del corso.

1.2 CORSI AMMISSIBILI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

1. Percorso OSS (1.000 ore) svolto parzialmente o con esito negativo

In caso di corso svolto parzialmente o con esito negativo, deve essere rilasciata una dichiarazione di frequenza con il dettaglio delle attività svolte e del percorso formativo. Non è consentito il rilascio dell'attestato di validazione delle competenze acquisite.

La dichiarazione di frequenza consente di ottenere un credito formativo in ingresso seguendo le procedure del citato Manuale (PARTE A del T.U.), **previo superamento della selezione in ingresso, salvo i casi di esonero di cui al paragrafo 4.**

2. Percorsi O.S.S. modulari con attestati di frequenza e profitto

Il possesso degli attestati di frequenza e profitto relativi al primo o a entrambi i percorsi modulari O.S.S., dà diritto ad accedere ad un percorso O.S.S. (1.000 ore), **previo superamento della selezione in ingresso**, con riconoscimento di un credito formativo corrispondente alle competenze già acquisite con la frequenza dei percorsi modulari O.S.S. (di norma di durata 200 ore o 200+400 ore), attenendosi alla procedura di riconoscimento dei crediti prevista dal Manuale (PARTE A del T.U.).

3. Percorsi A.D.E.S.T. e altre qualifiche affini

a) Attestati di qualifica A.D.E.S.T.

Con D.D. 2 dicembre 2015, n. 966 *“Riconoscimento crediti di qualifiche equivalenti alla qualifica professionale ADEST rilasciati da altre regioni”* la Regione Piemonte ha individuato l’elenco delle qualifiche equivalenti alla figura dell’ADEST e ammissibili per il riconoscimento del credito formativo. **Al fine di aggiornare e raccogliere in un unico testo indicazioni più attuali, è stata effettuata una ricognizione presso le regioni e si riportano di seguito le qualifiche professionali equivalenti all’ADEST:**

Operatore Socio Assistenziale (OSA)

Regione Campania (dal 2023 ha durata pari a 300 ore), Regione Puglia (non più vigente dal 2018) , Regione Sicilia, Regione Toscana.

Assistente Geriatrico e Servizi Tutelari

Regione Campania

Addetto all’Assistenza di Base (ADB)

Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana

Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari

Regione Friuli Venezia Giulia, Liguria, Regione Sardegna, Regione Sicilia

Ausiliario Socio Assistenziale (ASA)

Regione Lombardia

Assistente Domiciliare Polivalente

Regione Puglia

Operatore Sociale Assistenza

Regione Sicilia

Assistente Anziani

Regione Sicilia

Operatore Addetto all’Assistenza

Regione Veneto

b) Titolo di “Infermiere generico”;

c) Qualifica di O.T.A. (D.M. n. 295 del 26/07/1991);

Ai soggetti di cui ai punti a), b) e c) è riconosciuto un credito formativo pari a 600 ore, purché la durata del percorso sia almeno pari a 600 ore, previo superamento della selezione in ingresso, salvo i casi di esonero di cui al paragrafo 4. Nel caso di durata del corso inferiore, si riconoscono come crediti le ore del corso.

4. Diploma di “Tecnico dei servizi socio-sanitari” (comprese precedenti e successive denominazioni ad esso riconducibili)

I soggetti in possesso del titolo di “Tecnico dei servizi socio-sanitari” (e sue precedenti e successive denominazioni ad esso riconducibili) è riconosciuto un credito formativo **pari a 250 ore, previo superamento della selezione d’ingresso.**

5. Certificato di Qualifica di “Assistente familiare” (200 ore)

Ai soggetti in possesso del certificato di qualifica di Assistente familiare sono riconosciute 200 ore di credito, **previo superamento della selezione d’ingresso.**

In riferimento ai punti da 1 a 5, non è previsto un riconoscimento parziale del credito pertanto verranno riconosciute tutte le ore di credito previste.

2. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN AMBITO NON FORMALE E INFORMALE

2.1 CRITERI GENERALI

Non sono riconoscibili come credito formativo le competenze acquisite in attività lavorative svolte nei servizi, nei presidi socio assistenziali e sanitari e/o a livello domiciliare, di volontariato o altro.

Costituiscono eccezione a questo criterio generale, i crediti riconoscibili a seguito di attività lavorativa svolta ai sensi della **normativa regionale straordinaria approvata in periodo pandemico e nei periodi seguenti per far fronte alla carenza di personale qualificato**, il cui riconoscimento è disciplinato secondo le indicazioni al successivo paragrafo.

2.2 CREDITI FORMATIVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA PREGRESSA AI SENSI DELLA DGR 36-932/2025/XII del 24/03/2025

La **DGR 36-932/2025/XII del 24/03/2025** consente, *“in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore ed esclusivamente per i periodi sotto riportati, in caso di impossibilità a reperire personale in possesso del titolo professionale previsto dalle norme, da dimostrarsi mediante documentazione comprovante l'avvenuta ricerca di personale negli ultimi tre mesi rimasta senza esito”*:

- ➔ l'assunzione, in qualsiasi tipologia strutturale sia previsto un monte ore assegnato all'OSS, **a partire dalla data del presente provvedimento (ovvero il 7 aprile 2025), entro e non oltre il 31 dicembre 2027**, di altre figure per poter assolvere parte di tale monte ore, che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che possiedano **il diploma di scuola secondaria di primo grado** e siano in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- stiano frequentando un corso per OSS;
 - abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di assistente familiare;
 - abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;
 - abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che prevede il rilascio di un diploma di maturità;
 - siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.);
 - siano in possesso della qualifica di **Ausiliario Socio Assistenziale (ASA), Operatore Socio Assistenziale (OSA) o titoli equivalenti a quelli rilasciati in Regione Piemonte.**
- ➔ il mantenimento in servizio **fino al 31/12/2028** degli operatori assunti ai sensi del punto suddetto, per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza tutelare è consentito, **con obbligo di iscrizione degli stessi al primo corso disponibile per l'ottenimento della qualifica di OSS da acquisirsi entro il 31.12.2028.**

- ➔ **il periodo di attività lavorativa ammissibile** per il riconoscimento del credito formativo è maturato dalla data di entrata in vigore della DGR 36-932/2025/XII del 24/03/2025, (BUR n. 13 del 27/03/2025) ovvero il 7 aprile 2025.

Pertanto, per i candidati **assunti ai sensi della DGR 36-932/2025/XII del 24/03/2025** iscritti ad un corso OSS - **in costanza di lavoro o che abbiano svolto attività lavorativa nel periodo di attività ammissibile** - è riconoscibile un credito formativo a copertura delle ore di tirocinio previste **per il solo ambito** in cui il candidato è stato assunto e lavora.

Al fine del riconoscimento del credito sono ammissibili i seguenti documenti da cui siano desumibili le mansioni svolte: contratto di lavoro, busta paga, dichiarazione del datore di lavoro.

I suddetti documenti possono essere considerati singolarmente o alternativamente, in funzione delle maggiori informazioni desumibili sulla pregressa attività lavorativa dell'allievo.

2.3 CREDITI FORMATIVI PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DAI CANDIDATI ASSUNTI AI SENSI DELLA DGR 28-7934/2023/XI DEL 18 DICEMBRE 2023

La DGR 28-7934/2023/XI *“Criteri e disposizioni per l'applicazione di deroghe temporanee finalizzate a garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori e per pazienti psichiatrici”* ha ulteriormente prorogato le deroghe in materia di assunzione del personale in assenza di qualifica OSS a determinate condizioni. In particolare si richiamano le seguenti previsioni.

“In deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore ed esclusivamente per i periodi sotto riportati, in caso di impossibilità a reperire personale in possesso del titolo professionale previsto dalle norme, da dimostrarsi mediante documentazione comprovante l'avvenuta ricerca di personale negli ultimi tre mesi rimasta senza esito, sono consentite:

- ➔ l'assunzione, in qualsiasi tipologia strutturale sia previsto un monte ore assegnato all'OSS, **a partire dalla data del presente provvedimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2024**, di altre figure per poter assolvere parte di tale monte ore, che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che possiedano il diploma di scuola secondaria di primo grado e siano in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- stiano frequentando un corso per OSS;
 - abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di assistente familiare;
 - abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;
 - abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5anni che prevede il rilascio di un diploma di maturità;

- siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.);

➔ **il mantenimento in servizio fino al 31 dicembre 2026** degli operatori assunti ai sensi del punto suddetto, per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza tutelare, con **obbligo di iscrizione degli stessi al primo corso disponibile per l'ottenimento della qualifica di OSS da acquisirsi entro la data suddetta.**"

Pertanto, i candidati **assunti ai sensi della DGR 28-7934/2023/XI** iscritti ad un corso OSS - **in costanza di lavoro o che abbiano svolto attività lavorativa nel periodo ammissibile** - è riconoscibile un credito formativo a copertura delle ore di tirocinio previste **per il solo ambito** in cui il candidato è stato assunto e lavora.

Al fine del riconoscimento del credito sono ammissibili i seguenti documenti da cui siano desumibili le mansioni svolte: contratto di lavoro, busta paga, dichiarazione del datore di lavoro.

I suddetti documenti possono essere considerati singolarmente o alternativamente, in funzione delle maggiori informazioni desumibili sulla pregressa attività lavorativa dell'allievo.

2.4 CREDITI FORMATIVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA PREGRESSA AI SENSI DELLA DGR 4-1141/2020 e DGR 20-4955/2022 (IN ESAURIMENTO AL 31.12.2025)

La **DGR 36-932/2025** conferma le disposizioni di cui alla DGR n. 20-4955/2022, **applicabili per gli operatori assunti entro il 31.12.2022 e che qui si richiamano:**

- ➔ il mantenimento in servizio degli operatori assunti ai sensi della D.G.R. 4-1141/2020 per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza tutelare è consentito **con obbligo di iscrizione degli stessi al primo corso disponibile per l'ottenimento della qualifica di OSS, entro il 31.12.2025 e conseguentemente l'ottenimento della qualifica di OSS deve avvenire entro il termine massimo del 31.12.2025;**
- ➔ **il periodo di attività lavorativa ammissibile** per il riconoscimento del credito formativo ai sensi della DGR 4-1141/2020 e s.m.i., richiamata in premessa, **è esclusivamente maturato tra il 20 marzo 2020 e il 31 dicembre 2022.**

E' fatto obbligo per l'agenzia formativa di informare l'allievo che l'attività lavorativa **svolta nel periodo di cui sopra** è valorizzabile attraverso il riconoscimento di un credito formativo fino a 420 ore, che è la parte del percorso di qualifica per l'Operatore socio-sanitario prevista per lo svolgimento del tirocinio.

Il numero delle ore di credito relative al tirocinio è pari al numero delle ore lavorate e comunque non superiore a 420 ore.

Ciò premesso, in via eccezionale, su richiesta dell'allievo, sulla base delle sue condizioni e prospettive occupazionali e del suo percorso professionale, l'agenzia formativa può concordare un eventuale periodo di tirocinio da svolgersi in un ambito differente rispetto a quello in cui si è

svolta l'attività lavorativa. Con il consenso dell'allievo è pertanto possibile riconoscere un numero di ore di credito inferiore alle 420 previste per il tirocinio, a favore di un'esperienza di tirocinio in ulteriore/i ambito/i rispetto a quello in cui l'allievo ha già maturato l'attività lavorativa.

Al fine del riconoscimento del credito sono ammissibili i seguenti documenti da cui siano desumibili le mansioni svolte nel periodo emergenziale (dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2022): contratto di lavoro, busta paga, dichiarazione del datore di lavoro.

I suddetti documenti possono essere considerati singolarmente o alternativamente, in funzione delle maggiori informazioni desumibili sulla pregressa attività lavorativa dell'allievo.

I soggetti destinatari delle disposizioni in oggetto sono elencati alla lettera c) della **DGR 4-1141/2020** e qui si richiamano, come modificati con la successiva **DGR n. 20-4955/2022**:

“In qualsiasi tipologia strutturale sia previsto un monte ore assegnato all'OSS, è possibile assolvere parte di tale monte ore con operatori a supporto, ovvero che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che:

- *stiano frequentando un corso OSS;*
- *abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di assistente familiare;*
- *abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;*
- *a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità, abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari;*
- *siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.).”*

3. INDICAZIONI SPECIFICHE SUGLI ESAMI FINALI

Per l'ammissione agli esami, l'ente gestore del corso deve effettuare uno scrutinio al fine di formalizzare le ore di assenza. Sono ammessi all'esame di qualifica gli allievi che hanno frequentato il 90% delle ore corso (escluse le ore di esame) e al termine del percorso formativo hanno riportato la valutazione positiva di tutte le competenze del profilo e del tirocinio.

Con riferimento al tirocinio, lo stesso si intende superato se **il numero di esperienze di tirocinio valutate positivamente è superiore a quelle valutate negativamente.**

L'esame consiste in una prova teorica (scritta e orale) e una prova pratica e si intende superato **se entrambe le prove hanno esito positivo.**

L'allievo ammesso che non supera l'esame, può essere iscritto in un corso OSS successivo al fine di acquisire le competenze necessarie per sostenere nuovamente l'esame, **una volta sola entro due anni dalla data del primo esame**, anche presso altra agenzia, **previa valutazione delle competenze acquisite e di quelle da recuperare.**

Se in possesso di tutte le competenze previste dal profilo, il candidato dovrà comunque frequentare un numero di ore corso almeno **pari alle ore previste per l'esame stesso**, come previsto nei criteri generali di cui al presente documento.

4. CASI DI ESONERO DALLA SELEZIONE D'INGRESSO OBBLIGATORIA

Sono esonerati dalla selezione di ingresso obbligatoria:

- a) coloro che sono stati assunti ai sensi delle DGR 4-1141/2020, DGR 20-4955/2022, DGR 28-7934/2023/XI, **DGR 36-932/2025/XII del 24/03/2025** e sono in costanza di lavoro al momento della candidatura per la selezione al corso;
- b) coloro che non hanno superato l'esame finale e devono ripetere l'esame o parte della formazione, **purché avvenga una volta sola;**
- c) coloro che non hanno potuto svolgere parte dell'attività formativa per **situazioni di malattia certificata o di gravidanza**, possono iscriversi ad un ulteriore corso, **senza ripetere la selezione**, entro i due anni formativi successivi all'anno di interruzione.

Si richiama che **i candidati che devono ripetere l'esame**, non dovranno sostenere nuovamente la selezione, ma potranno essere ammessi ad altro corso, **una volta sola entro due anni dalla data del primo esame**, previa valutazione dei crediti maturati e delle competenze da recuperare.

5. VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA FORMAZIONE REGOLAMENTATA

Si precisa che, anche in caso di esonero dalla selezione, è sempre obbligatoria la verifica dei requisiti di accesso alla formazione regolamentata, come previsto dalle ***“Disposizioni regionali sulla verifica dei titoli di istruzione e formazione esteri e requisiti linguistici per l'accesso alla formazione regolamentata”*** approvate con **DGR 30 ottobre 2023, n. 13-7613¹**, alla quale si rimanda.

In particolare, qui si rammenta che per accedere al corso OSS² è richiesto il compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso e il possesso del diploma del primo ciclo di istruzione (diploma di scuola secondaria di I grado - terza media). Chi ha conseguito il titolo di studio all'estero deve presentare quanto richiesto ai sensi della D.G.R. 30 ottobre 2023, n. 13-7613 sopra citata. Il requisito linguistico, che deve essere pari al livello B1 può essere accertato nei modi previsti dalla DGR di cui sopra, tra cui una prova elaborata dall'agenzia formativa.

¹in recepimento dell'Accordo del 22 marzo 2023 recante "Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate" (https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/44/attach/dgr_07613_1050_30102023.pdf)

²ai sensi della DGR 4 agosto 2025, n. 5-1455 recante la disciplina del profilo professionale dell'Operatore socio sanitario (https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2025/32/attach/dgr_01455_1050_04082025.pdf)